

REGOLAMENTO GENERALE MIPEL 116

ART. 1 - DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“MIPEL”, Mostra Internazionale della Pelletteria e Accessorio Moda, è un marchio registrato da ASSOPELLETTIERI (già AIMPES Associazione Italiana Imprese Manifatturiere Pellettieri e Succedanei), ed è nella disponibilità esclusiva di Aimpes Servizi S.r.l. a socio unico.

Il marchio “Mipel” non può essere usato da terzi in alcuna forma, se non previo accordo scritto con il soggetto che ne detiene i diritti di proprietà o di utilizzo.

ART. 2 - ORGANIZZATORE

Aimpes Servizi S.r.l. (Società Unipersonale), con sede legale corrente in Milano, Via Alberto Riva Villasanta, 3 , con Partita Iva e Codice Fiscale n. 01775860156 (in seguito anche solo “Aimpes Servizi” o “Ente Organizzatore”).

ART. 3 - LUOGO, DATE E ORARI

L'edizione numero 116 di Mipel avrà luogo nei Padiglioni di Fiera Milano - Rho (Porta Est/Porta SUD) **da domenica 15 a mercoledì 18 settembre 2019**. L'orario di accesso alla manifestazione sarà continuato **dalle ore 9.30 alle ore 19.00 da domenica a martedì e dalle ore 9.30 alle ore 16.00 il mercoledì**.

Agli espositori, al loro personale dipendente ed ai loro collaboratori sarà consentito l'accesso ai posteggi a partire **dalle ore 8.00 alle ore 19.30 la domenica, dalle 9.00 alle 19.30 lunedì e martedì; dalle 9.00 alle 16.30 il mercoledì**.

ART. 4 - PRODOTTI AMMESSI

Sono ammessi all'esposizione presso Mipel gli articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento in pelle e non, ombrelli, calzature, accessori moda persona e total look in pelle, fatto salvo il diritto di Aimpes Servizi di autorizzare l'esposizione di altri articoli, purché connessi alle tipologie merceologiche del Mipel.

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a Mipel le imprese in possesso di tutti i seguenti obbligatori requisiti:

- che operino nel settore degli articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento in pelle e non, ombrelli, calzature, accessori moda persona e total look in pelle e non, fatto salvo il diritto di Aimpes Servizi di autorizzare l'esposizione di altri articoli purché connessi alle tipologie di prodotto del Mipel;
- che risultino iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- che operino, espongano e commercializzino esclusivamente articoli e prodotti finiti, **restando del tutto esclusa la possibilità di partecipazione al Mipel per le imprese che producono e/o intendono esporre prodotti ed articoli semi-lavorati e/o materie prime;**
- qualità e stile del prodotto: un apposito comitato tecnico valuterà, a proprio insindacabile giudizio e sulla base di idonei parametri di conformità, le informazioni fornite dagli espositori e darà parere positivo o negativo sulla

adeguatezza del prodotto proposto ai fini della partecipazione alla manifestazione e alla collocazione all'interno dei settori espositivi.

ART. 6 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE / NUOVI ESPOSITORI

Nel caso di prima partecipazione a Mipel le imprese dovranno inoltrare richiesta almeno 30 giorni prima della data di inaugurazione della manifestazione. L'invio del modulo “Richiesta di partecipazione al Mipel” (di seguito “**Richiesta**”) deve essere restituito ad Aimpes Servizi compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione in esso indicata.

Aimpes Servizi si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le Richieste pervenute oltre il termine e/o non interamente compilate, non sottoscritte e/o mancanti anche di uno solo dei documenti indicati nel modulo e, inoltre, il diritto di respingere le domande pervenute dopo che il comitato preposto avrà valutato gli standard qualitativi e di stile delle collezioni presentate.

Aimpes Servizi accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione, riservandosi inoltre di definire la collocazione nel quartiere espositivo all'interno delle diverse aree tematiche. Le Richieste contenenti dichiarazioni difformi dalla realtà comporteranno il rifiuto delle stesse e/o l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni di Mipel.

Qualora, invece, i requisiti per la partecipazione alla manifestazione fieristica fossero ritenuti sussistenti, Aimpes Servizi provvederà ad inviare al richiedente la “Domanda di Partecipazione” di cui al seguente art. 7. Si precisa a tale proposito che Aimpes Servizi, a proprio insindacabile giudizio, potrà derogare alla tempistica prevista dall'art.10 e richiedere il pagamento dell'intero canone in via anticipata.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli Espositori che abbiano partecipato all'ultima edizione di Mipel (con ciò volendo intendere l'edizione n. 115 svoltasi dal 10 al 13 febbraio 2019), dovranno trasmettere ad Aimpes Servizi la Domanda di Partecipazione - senza riserve né condizioni, sottoscritta e corredata dei documenti previsti e di copia dei versamenti effettuati ai sensi dell'art.10 – **entro il 20 aprile 2019**.

Sottoscrivendo la Domanda di Ammissione l'Espositore si obbliga ad accettare i termini e le norme del presente Regolamento, del Regolamento Tecnico del Quartiere Fieramilano che verrà inviato successivamente quale parte integrante del Regolamento, nonché le disposizioni integrative emanate da Aimpes Servizi e/o da Fiera Milano S.p.A. Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidata al personale di Aimpes Servizi Srl, ai competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati.

Nel caso di Espositori che abbiano partecipato a passate edizioni di Mipel, ma non all'ultima, Aimpes Servizi potrà richiedere l'integrazione - in tutto o in parte - della documentazione necessaria per l'iscrizione. In relazione, poi, ad Espositori che abbiano saldato in ritardo le quote per precedenti partecipazioni

e/o abbiano presentato in ritardo la Domanda di Ammissione, Aimpes Servizi potrà derogare alla tempistica prevista dall'art.10 del precedente Regolamento e richiedere il pagamento anticipato **in unica soluzione** dell'intero canone.

Gli Espositori che, rispetto alla precedente edizione di Mipel, abbiano modificato la propria ragione sociale, dovranno allegare alla Domanda di Ammissione la documentazione riportante le variazioni (es. certificato Camera Commercio): in mancanza di tale documentazione Aimpes Servizi si riserva il diritto di non accogliere la domanda presentata.

7.1 - Normativa IVA

Dal 1° gennaio 2011, in base al D. LGS. n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008, gli Espositori esteri **sogetti passivi d'imposta** non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei **non soggetti passivi IVA (es. privati)**; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato.

Si rende quindi **assolutamente necessario** che le Domande di partecipazione pervengano all'Ente Organizzatore con le informazioni di cui sopra; in caso contrario, si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assoggettamento all'Iva italiana.

7.2 – Fatturazione Elettronica tra Privati

Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario SDI.

ART. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI ED ENTI ASSOCIATIVI

Consorti ed Enti Associativi potranno partecipare al Mipel, a condizione che provvedano a trasmettere ad Aimpes Servizi:

- copia dello Statuto del Consorzio o dell'Ente;
- la richiesta di partecipazione secondo le modalità qui previste;
- l'elenco di tutte le singole imprese parte del Consorzio o dell'Ente e, per ogni singola impresa, la documentazione di cui alla Domanda di Ammissione;
- espressa dichiarazione che tutte le imprese parte del Consorzio o dell'Ente dispongono dei requisiti necessari per la partecipazione al Mipel.

Nell'ipotesi di Consorzio o Ente che - tramite i propri consorziati o associati - garantisca la copertura di almeno il 40% (quaranta per cento) dello spazio espositivo totale del Mipel, Aimpes Servizi riserverà a detto Consorzio o Ente uno sconto del 15% (quindici per cento) sul canone di partecipazione dovuto da ciascuna azienda partecipante.

ART. 9 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

Aimpes Servizi fornirà comunicazione scritta circa l'accettazione della Domanda di Ammissione o il suo rifiuto e si

riserva la facoltà di non concedere l'ammissione o, se già concessa, di revocarla, nel caso in cui l'Espositore:

- sia incorso, durante la precedente edizione, in violazioni del Regolamento tali da comportarne l'esclusione;
- si trovi in stato di palese insolvenza;
- non abbia corrisposto, in tutto o in parte, importi dovuti per precedenti partecipazioni alla manifestazione Mipel;
- non abbia versato i corrispettivi dovuti secondo le modalità individuate nell'art.10;
- non disponga, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio di Aimpes Servizi, dei requisiti necessari disciplinati dal Regolamento, dal Regolamento Tecnico e/o da qualsiasi altra normativa relativa al Mipel, emanata da Aimpes Servizi e/o da Fiera Milano S.p.A.

ART. 10 - CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE

(N.B. vedi **Integrazione Regolamento Mipel 116 per le seguenti tipologie di stand: (i) stand inferiori a 16 mq; (ii) padiglione SPAZIO**)

10.1 – TEMPI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL PREZZO

Ciascun Espositore la cui Domanda di Ammissione risulti approvata da Aimpes Servizi, dovrà corrispondere quanto segue (**oltre ad Iva di legge se dovuta vedi art. 7.1 del Regolamento Generale**):

a) 1° VERSAMENTO a titolo di conferma di partecipazione da eseguire ENTRO il 20 aprile 2019

- **tassa di iscrizione (€ 850,00 + Iva se dovuta), oltre ad un importo pari al 30% (trenta per cento) di quanto dovuto per l'occupazione dell'area espositiva assegnata a titolo di acconto sul prezzo;**

b) saldo, pari al residuo del 70% (settanta per cento) del prezzo dovuto per l'occupazione dell'area espositiva assegnata, da versare entro e non oltre il 31 agosto 2019.

10.2 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

Tassa di iscrizione: (€ 850,00 + Iva). L'importo include la dichiarazione di brand propri e gestiti nell'ambito di accordi di licenza, variazioni insegna, **1 Parcheggio gratuito.**

Costi al mq:

- **€ 260,00 (+ Iva) al MQ.** – TARIFFA AREA NUDA (SUPERFICIE MINIMA 70 MQ);

- **€ 290,00 (+ Iva) al MQ.** – TARIFFA AREA PREALLESTITA (A PARTIRE DA 16 MQ);

- **€ 330,00 (+ Iva) al MQ.** – TARIFFA AREA PREALLESTITA COMPLETA (A PARTIRE DA 16 MQ.). Per la chiusura del frontale con vetrine e/o con teli è previsto un costo a forfait aggiuntivo da preventivare.

10.3. Le diverse tipologie di stand sono descritte nelle schede inviate agli espositori. La tariffa complessiva dovuta da ciascun Espositore si intenderà comprensiva dell'intera superficie degli stand occupati e comprensiva delle seguenti prestazioni:

- servizio pulizia posteggio;
- Wifi
- collocazione negli stand degli estintori, nella misura prevista dalla legge;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- consumi di energia elettrica per illuminazione e forza motrice fino a 5 KW di potenza installata (esclusi allacciamenti speciali per il funzionamento di macchinari esposti);
- Servizio di inclusione del brand/marchio oggetto di esposizione

e della ragione sociale della società espositrice nel catalogo ufficiale disponibile presso i siti internet www.mipel.com e www.expopage.net.

- Assolvimento dei diritti d'Autore connessi ad eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.

Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941 agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF Consorzio Fonografici.

Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo.

Pertanto, gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

Inoltre l'Espositore potrà usufruire dei servizi commerciali di mostra, da richiedere tramite la piattaforma e-service dopo la notifica di assegnazione dello spazio espositivo quali: Servizi allo stand - Servizi tecnici - Sorveglianza speciale - Telecomunicazioni - Video e informatica.

I servizi sopra elencati non sono inclusi nel canone di partecipazione e saranno riepilogati nell'estratto conto finale disponibile nel Tool Fatture ed Estratto Conto presente nel negozio Elettronico Eservice ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine della Manifestazione.

Ogni contestazione in merito dovrà essere presentata a Fiera Milano entro e non oltre la conclusione della Manifestazione.

10bis – Oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.

10bis.1 Aimpes Servizi, nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuta ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l'espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, Aimpes Servizi:

a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;

b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

10bis.2 L'espositore che sia considerato "stazione appaltante"

ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione

recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

10bis.3 L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui Aimpes Servizi Srl. violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 10.1 e/o in generale violi – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa - qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del saldo del canone dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario intestato a **FIERA MILANO SPA**.

Il pagamento dell'intero canone dovrà essere eseguito entro il 31 agosto 2019, solo agli Espositori che avranno effettuato il saldo entro il termine indicato verrà consentito l'ingresso al quartiere e saranno erogati i servizi.

Unitamente al saldo, l'Espositore dovrà versare quant'altro eventualmente dovuto, fatto salvo il diritto di Aimpes Servizi di richiedere - anche in seguito - il pagamento di importi non ancora maturati al momento della richiesta di saldo.

Il mancato pagamento del saldo del canone e/o di quant'altro eventualmente dovuto (oltre a non consentire l'accesso allo stand), darà diritto ad Aimpes Servizi di ritenere risolto il contratto di partecipazione alla manifestazione Mipel per fatto o per colpa dell'Espositore e di ottenere dall'Espositore il risarcimento dei relativi danni, oltre che di concedere l'utilizzo del medesimo stand a terzi che ne abbiano fatto richiesta. Eventuali richieste di servizi dovranno essere saldati durante la Manifestazione.

Entro la chiusura della manifestazione Mipel, Fiera Milano S.p.A. provvederà ad addebitare servizi e forniture supplementari attraverso un estratto conto che verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali "Easyservice" o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico. L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori, è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l'uscita; tali pass saranno abilitati all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'organizzatore.

ART. 12 - RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

Nel caso di comprovata impossibilità, l'Espositore potrà rinunciare a partecipare alla manifestazione fieristica tramite comunicazione scritta da recapitare all'Ente Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 giugno 2019 ("Termine di Recesso").

Se la rinuncia dovesse pervenire al domicilio di Aimpes Servizi

dopo il versamento dei corrispettivi ex art. 10.1 a) e b), tali importi saranno trattenuti dall'Ente Organizzatore a titolo di copertura delle spese amministrative.

Se, invece, la rinuncia dovesse pervenire al domicilio di Aimpes Servizi dopo il decorso del Termine di Recesso, l'Ente Organizzatore tratterà gli anticipi versati a titolo di indennizzo e l'Espositore sarà comunque obbligato al versamento dell'intero saldo del canone, a titolo di penale, oltre al risarcimento dei danni eventualmente per ciò subito da Aimpes Servizi, nonché al rimborso delle eventuali ulteriori spese già sostenute da Aimpes Servizi.

Nell'ipotesi, infine, di Espositori di Paesi extra-UE impossibilitati alla partecipazione per problematiche nel rilascio di visti e permessi, AIMPEs tratterà i soli canoni versati a titolo di anticipo restituendo l'eccedenza, fatto salvo il diritto di ricevere copia della documentazione attestante la mancata concessione dei predetti permessi.

ART. 13 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI IN FIERA E RELATIVI CANONI

L'Espositore che intendesse esporre prodotti contraddistinti da marchi di cui sia licenziatario o proprietario dovrà dichiararli ad Aimpes Servizi.

Aimpes Servizi potrà autorizzare l'esposizione di prodotti di aziende rappresentate dall'Espositore in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) della superficie espositiva dello stand, a condizione che risulti prodotto un valido ed efficace contratto di rappresentanza fra l'Espositore e la ditta titolare dei prodotti e che quest'ultima risulti in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.5.

Per l'esposizione di prodotti di imprese rappresentate l'Espositore sarà tenuto al versamento di € 500 (+ IVA) - vedi art. 7.1 del Regolamento Generale.

Qualora Aimpes Servizi rilevasse l'esposizione di marchi, società o ditte rappresentate senza la preventiva comunicazione, all'Espositore verrà addebitata una penale pari a € 1.100,00 (+ IVA) per ciascuna azienda/marchio rappresentato: peraltro, nell'ipotesi di nuova infrazione della predetta norma, l'Espositore recidivo verrà escluso da successive edizioni del Mipel.

ART. 13BIS - TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

L'espositore si impegna a non esporre alcun prodotto/servizio oggetto di contenzioso in materia di tutela della proprietà intellettuale con sentenza sfavorevole passata in giudicato a carico dell'espositore e, in ogni caso, a non esporre oggetti contraddistinti da marchi, disegni o modelli comunitari, segni distintivi altrimenti identificati e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale o industriale fatti oggetto di privativa da parte di terzi e dei quali non disponga di valido titolo autorizzativo dell'utilizzo. Con la firma della domanda l'Espositore si assume tutte le responsabilità penali e civili di quanto esposto nel suo stand - manlevandone contestualmente Aimpes Servizi nel caso in cui altri soggetti economici rivendicassero la proprietà industriale e/o intellettuale su di ciò. L'espositore si assume altresì l'onere di verificare se nell'ambito della manifestazione i propri diritti siano lesi da altri espositori e si impegna a non pretendere alcunché da Aimpes Servizi per ogni danno cagionato dalla violazione delle disposizioni del presente articolo.

In ogni caso, Aimpes Servizi si riserva la facoltà di procedere alla chiusura dello stand, a spese dell'espositore, nel caso in cui l'espositore abbia violato le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND (vedi Integrazione Regolamento Mipel per stand inferiori ai 16 mq e per pad. 10 SPAZIO)

L'assegnazione degli stand, nonché la scelta della loro ubicazione e dimensione, **compete insindacabilmente al comitato tecnico di Aimpes Servizi**, sulla base della ripartizione tematica e non merceologica dei padiglioni, del profilo dell'azienda (qualità e stile del prodotto), del posizionamento del brand nei mercati.

Decorso il termine di conferma di partecipazione e versamento dell'acconto secondo le regole definite nel presente Regolamento, la Segreteria Organizzativa di MIPEL provvederà ad assegnare lo spazio prenotato ad altro espositore.

Gli stand avranno una superficie minima di **mq. 16**, fatta eccezione per gli stand di tipologia "area nuda" che avranno una superficie minima di **mq. 70**. Per ragioni tecniche o esigenze organizzative, Aimpes Servizi manterrà il diritto di variare in qualsiasi momento l'assegnazione, la determinazione dell'ubicazione e della dimensione degli stand.

Gli Espositori che ne faranno richiesta potranno occupare più di uno spazio espositivo.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, gli stand dovranno essere utilizzati dagli Espositori soltanto per l'esposizione dei loro prodotti, con modalità di presentazione adeguate allo spazio espositivo assegnato e rappresentative della propria produzione.

ART. 15 - ALLESTIMENTO DEGLI STAND

(vedi Integrazione Regolamento Mipel per stand inferiori a 16 mq e per pad.10 - SPAZIO)

Aimpes Servizi, a propria cura e a proprie spese, provvederà alla realizzazione dell'insegna dell'Espositore.

L'Espositore, a propria cura e spese, potrà far apporre diciture costituite da marchi propri o in licenza, nelle vetrine e altri punti dello stand diversi dal fronte espositivo, **che non potrà risultare chiuso da elementi ciechi e privi di luce per un tratto superiore al 70% della lunghezza del lato stesso.**

Al fine di migliorare l'immagine complessiva della manifestazione, viene richiesto obbligatoriamente all'espositore di presentare al comitato tecnico, per le opportune valutazioni tecnico/estetiche, il progetto del proprio stand almeno **30 giorni** prima dell'apertura della manifestazione.

È riservato ad Aimpes Servizi il diritto di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastassero con il Regolamento tecnico o - a suo insindacabile giudizio - con l'immagine di Mipel, nonché di addebitare una penale di € 1.100,00 nel caso di inosservanza di tali norme verificate in fiera. Per gli stand di tipologia "area nuda", l'altezza massima consentita degli allestimenti è di **5.00 metri** da terra; **non sono ammesse** le pareti di separazione tra gli stand con un'altezza inferiore a 2,50 metri da terra, salve aree speciali predisposte appositamente dall'Ente Organizzatore. Le pareti confinanti con altro stand, di altezza superiore ai 2,50 metri, dovranno obbligatoriamente essere rifinite a regola d'arte e verniciate di colore bianco nel lato esterno al proprio spazio (parete rivolta verso l'azienda confinante).

Gli stand di tipo unificato sono stati realizzati con lo scopo di dare uniformità d'immagine alla presentazione. L'utilizzo del posteggio è disciplinato dalle schede tecniche inviate. I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli espositori che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e impianti tecnici.

ART. 15 BIS - ALLESTIMENTO DEGLI STAND

Gli eventuali arredi aggiuntivi saranno riepilogati nell'estratto conto finale, consultabile dalla pagina E service: fatture ed estratti conto, ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine della manifestazione.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEGLI STAND

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento, gli stand dovranno essere utilizzati solo dagli assegnatari ed è pertanto vietata la cessione totale o parziale, anche gratuita, degli stessi. La violazione di tale divieto darà diritto ad Aimpes Servizi di ottenere dall'Espositore cedente una penale pari a dieci volte il canone previsto all'art. 10 e per l'Espositore occupante comporterà l'esclusione dai successivi Mipel. In caso di recidiva l'Espositore cedente verrà escluso dalla possibilità di partecipare alle future manifestazioni Mipel.

ART. 17 - TUTELA DEI MINORENNI

Gli Espositori, sottoscrivendo il Regolamento, dichiarano di non utilizzare mano d'opera minorile se non secondo le modalità espressamente previste dalla legislazione vigente nel luogo di lavoro in cui l'azienda svolge la sua attività produttiva: la mancata ottemperanza di quanto precede potrà comportare, a insindacabile giudizio di Aimpes Servizi, l'esclusione dell'Espositore dal presente e/o dalle successive edizioni di Mipel.

ART. 18 - CATALOGO UFFICIALE ONLINE WWW.MIPEL.COM; CATALOGO ONLINE WWW.EXPOPAGE.NET E GUIDA

In base ai dati inseriti direttamente dagli Espositori nel formulario da compilare obbligatoriamente, Aimpes Servizi predisporrà il Catalogo Ufficiale online caricato sul sito www.mipel.com; sul Catalogo on line e sulla Guida di Mipel, su richiesta dei singoli Espositori è possibile inserire gratuitamente il nome dei brand dichiarati propri o di licenza.

In difetto, Aimpes Servizi **riterrà valido quanto comunicato per la precedente manifestazione senza assumersi alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancata inclusione delle informazioni.**

Aimpes Servizi declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate indicazioni, descrizioni ed errori di stampa relativi all'Espositore nella pubblicazione del Catalogo online, della Guida e/o altre pubblicazioni a carattere promozionale, informativo o di servizio.

Inoltre, Fiera Milano Media S.p.a., Aimpes Servizi e Fiera Milano S.p.a. mettono a disposizione dell'Espositore **uno spazio online**, reperibile presso l'URL: www.expopage.net, dove è possibile pubblicare testi e foto sulla propria azienda per completare la propria presenza in fiera. L'adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio. L'Espositore pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all'utilizzo, da parte di Fiera Milano Media dei

propri dati. Tale servizio è offerto gratuitamente a tutti gli espositori di MIPEL dall'Organizzatore .tramite Fiera Milano Spa e Fiera Milano Media S.p.a.

Art. 19 - DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

19.1. Dichiarazione di valore – L'Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'Art. 19.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

19.2. Polizza "All Risks" degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di **Euro 25.000,00** al costo di Euro 100,00 (di cui Euro 50,00 per intermediazione assicurativa), che verrà addebitata da Fiera Milano S.p.A..

È data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestatato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori. È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di **Euro 250,00** e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito modulo, presente nella piattaforma E-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.

19.3. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

19.4. Limitazioni di responsabilità – L'Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all'art. 19.2 che precede, ciascun Espositore accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

ART. 19 BIS – MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE PRESENTI NEL QUARTIERE FIERA.

Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera.

A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano potranno essere previste:

a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;

b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso sia, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;

c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;

d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali

ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

ART. 20 – SORVEGLIANZA DEGLI STAND.

Fiera Milano Spa provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. Gli Espositori sono tenuti a sorvegliare i loro stand per tutto l'orario di apertura della Manifestazione così come dovranno provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti negli stand durante il periodo di allestimento e smobilitazione della Manifestazione, e per gli orari di apertura previsti. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi a chiave in cassetti o armadi. **"Servizi speciali di Sorveglianza possono essere richiesti a Fiera Milano Spa, a pagamento tramite la piattaforma E-service")**

ART. 21 – RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

Le richieste di risarcimento danni ai sensi della polizza resa da Fiera Milano S.p.a. andranno presentate senza ritardo alla delegazione assicurazioni di Fiera Milano S.p.a. e trasmesse in copia al Servizio Assistenza Tecnica Espositori (Customer Service). In caso di scomparsa di merci o di materiali, alla segnalazione di sinistro andrà allegata copia vistata della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 22 – OBBLIGHI DELL'ESPOSITORE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI, ALLE ATTIVITÀ DI APPRONTAMENTO E SMANTELLAMENTO DI STRUTTURE DI ALLESTIMENTO, TENDOSTRUTTURE O OPERE TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D. M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute, le NTC 2018 (nuove norme tecniche delle costruzioni), nonché le norme CEI 64-8 e D.M. 37/08 per la realizzazione degli impianti elettrici.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione "Espositori – Informazioni tecniche" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo

all'Espositore medesimo.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D. M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D. M. medesimo, sul sito web di Fiera Milano.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito.

L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.

L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Responsabile dello stand", figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Responsabile dello stand" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, Manifestazione, smontaggio).

Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.

In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile dello stand, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile dello stand dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all'Organizzatore.

In caso di erogazione di servizi da parte di Fiera Milano, l'Espositore e Fiera Milano organizzano la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i datori di lavoro delle imprese presenti nell'area dello stand, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione. Inoltre, Fiera Milano e l'Espositore, durante l'erogazione del servizio vigilano sui lavori oggetto del servizio e verificano l'attuazione delle

misure di cooperazione e di coordinamento, organizzate e condivise. Il Gestore degli spazi e l'Espositore hanno inoltre l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese che operano per conto di Fiera Milano S.p.A. nell'erogazione dei servizi. L'accesso all'interno dell'area dello stand è gestito dal "Responsabile dello stand" e coordinato con il Preposto dell'impresa esecutrice che opera per conto di Fiera Milano S.p.A.

Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla Gestione delle Emergenze del quartiere.

L'Espositore, poiché è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'opera (stand fieristico), e titolare del potere decisionale e di spesa, è il Committente dell'opera ai sensi degli articoli 26, 89 e 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,

L'Espositore ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori coinvolti (propri dipendenti, dipendenti di aziende terze, sub-appalti, professionisti, etc.) durante tutte le fasi di progettazione, allestimento e smontaggio dell'opera da lui commissionata; organizzando la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dell'opera da lui, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione.

Pertanto, l'espositore è sempre tenuto a redigere il D.U.V.R.I. (articolo 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) o il P.S.C. (TITOLO IV (PSC) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), a seconda dei casi esplicitati nell'articolo 6 del D.I. 22 luglio 2014.

L'Espositore ha anche l'onere della vigilanza sui lavori eseguiti per proprio conto e sulla verifica dell'attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento, organizzate e condivise con i datori di lavoro e lavoratori autonomi interessati dall'oggetto dell'appalto.

L'Espositore, in caso di affidamento di lavori ad un'azienda terza e/o lavoratore autonomo, deve sempre verificarne l'idoneità tecnico professionale (articolo 26, punto 1, articolo 90, punto 9; allegato XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i., D.I. 22 luglio 2014).

L'Espositore, anche nel caso in cui abbia nominato un Responsabile dei Lavori o un CSP/CSE o un Referente per la Sicurezza, non è esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti da parte dei professionisti da esso scelti e, più in generale, sulle responsabilità relative alla tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori coinvolti.

L'Espositore, sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/08 deve acquisire le informazioni minime sul quartiere fieristico allegato IV, allegato V del D.I. 22 luglio 2014.

L'Espositore, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare:

- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Pertanto, l'Espositore, se in seguito all'analisi del proprio progetto architettonico e delle proprie tempistiche di lavorazione ritenesse le tempistiche di montaggio e di smontaggio ufficiali insufficienti per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione del proprio allestimento fieristico (propri dipendenti o dipendenti

di aziende terze, sub-appalti, professionisti, etc.); richiede al Gestore degli spazi anticipi e/o turni extra di lavoro, ferme restando l'integrale applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.I. 22 luglio 2014.

Qualora, queste dilatazioni non possano essere concesse dal Gestore degli spazi, l'Espositore modifica e semplifica il progetto architettonico, in modo tale da:

- rispettare le tempistiche ufficiali;
 - tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori coinvolti;
- ferme restando l'integrale applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.I. 22 luglio 2014.

L'Espositore, pertanto, manleva, con la sottoscrizione del presente regolamento e l'accettazione dei suoi termini, l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità circa la scelta delle tempistiche di montaggio e smontaggio dell'opera da lui commissionata.

È inoltre vietata qualsiasi manomissione della struttura del preallestito, nonché dell'impianto elettrico all'interno dello stand.

L'Espositore inoltre dichiara di:

- essere consapevole dei propri obblighi ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante tutte le fasi di progettazione, allestimento e smontaggio dell'opera da lui commissionata (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.I. 22 luglio 2014);
- applicare integralmente i contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.I. 22 luglio 2014;

- aver preso visione della nota informativa "OPUSCOLO INFORMATIVO. Gestione della sicurezza durante l'allestimento di opere temporanee per la manifestazione fieristica MIPEL", presente sul sito dell'Organizzatore.

- aver preso visione del D.U.V.R.I. di manifestazione, delle disposizioni per gli allestimenti, del regolamento tecnico della fiera, del piano di emergenza e delle informazioni minime sul quartiere fieristico (allegato IV, allegato V del D.I. 22 luglio 2014), scaricabili sul sito del Gestore dello spazio.

Qualora l'Espositore, nella gestione della sicurezza del proprio allestimento, o nella redazione del D.U.V.R.I. o P.S.C. (TITOLO IV PSC), voglia avvalersi di Professionisti esperti in materia, e non abbia una propria figura di riferimento, può richiedere all'Organizzatore, i nominativi dei propri Professionisti di fiducia.

ART. 22 BIS - SICUREZZA DEL LAVORO

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito

www.fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione "Espositori – Informazioni tecniche" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito.

L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.

L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente dell'Espositore per la Sicurezza di Mostra" (RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Referente dell'Espositore per la Sicurezza di Mostra" (RSE) può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio).

Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati all'Organizzatore ed a Fiera Milano, prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.

Presso l'Organizzatore e presso Fiera Milano verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti dei Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand confinanti

affinché, attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti.

In mancanza della comunicazione del nominativo del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” (RSE), tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” dovranno essere tempestivamente comunicati all’Organizzatore e a Fiera Milano.

L’accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” e dopo sua autorizzazione.

Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

ART. 22 TER – GESTIONE RIFIUTI

È obbligo dell’Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo allo smaltimento in base alla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento Tecnico l’Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area fieristica e nello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all’Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all’interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato sia negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.).

Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione/smaltimento dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi; materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, etc.).

In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all’interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una sanzione pari a € 5000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente .

ART. 23 - NORME DI CONDOTTA

Gli Espositori saranno responsabili della condotta dei propri addetti e tutti tenuti ad osservare le disposizioni impartite, anche solo verbalmente, da rappresentanti di Aimpes Servizi, di Fiera Milano o dei terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati, che avranno libero accesso agli stand per i controlli.

Durante lo svolgimento della manifestazione Mipel sarà vietato vendere prodotti, apporre cartellini riportanti prezzi, effettuare riprese fotografiche non preventivamente autorizzate da Aimpes Servizi, nonché provocare la presenza in più posteggi dei medesimi campioni della stessa ditta (fatte salve le ditte che occupano più di uno spazio espositivo).

ART. 24 - AZIONI PROMO PUBBLICITARIE

La pubblicità potrà essere eseguita nelle forme concordate con Fiera Milano S.p.a. e con l’Ente Organizzatore, che ne avranno l’esclusiva gestione, anche tramite terzi specializzati.

Ciononostante è consentito agli Espositori di:

1. apporre diciture pubblicitarie all’interno dei loro stand, purché le stesse non superino l’altezza dei pannelli delimitativi degli stand secondo le norme previste negli

articoli precedenti del presente regolamento;

2. effettuare trasmissioni sonore all’interno dello spazio espositivo, purché nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Tecnico (art.8.2.2 - Diffusioni sonore e proiezioni); qualora le trasmissioni risultassero di disturbo, Aimpes Servizi potrà far ridurre il volume o sospendere le stesse;
3. organizzare nel proprio stand sfilate durante l’orario della manifestazione Mipel, previa autorizzazione dell’organizzatore; qualora le sfilate arrecassero disturbo al regolare svolgimento del Mipel sarà facoltà di Aimpes Servizi richiederne la sospensione; effettuare forme discrete di promozione del proprio brand nelle aree comuni, purché queste non siano in contrasto con l’immagine, il buon gusto e non rechino disturbo agli altri utenti della manifestazione.

È vietata l’esposizione di cartelli vetrina, sacchetti, gadget e prodotti della propria collezione fuori dal proprio stand

L’inosservanza delle predette norme, l’accertata concorrenza sleale di un Espositore e in generale qualsiasi comportamento non conforme alla correttezza o contrastante con l’esigenza di un ordinato svolgimento della manifestazione fieristica potrà comportare l’esclusione dell’Espositore da successive edizioni del Mipel, a insindacabile giudizio di Aimpes Servizi.

SIAE - In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parte di opere dell’ingegno protette ai sensi della legge n. 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181 bis della stessa legge. **L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati a norma dell’art. 171 e seguenti legge 633/41**

ART.25 – INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA “MIPEL”

L’ingresso alla Manifestazione Fieristica sarà consentito esclusivamente:

- al personale autorizzato da Aimpes Servizi e da Fiera Milano S.p.A.;
- agli Espositori e ai loro collaboratori debitamente autorizzati da Aimpes Servizi;
- agli operatori commerciali del settore regolarmente invitati e/o registrati mediante le opportune ed apposite piattaforme fisiche e digitali;
- ai rappresentanti regolarmente accreditati della stampa e dei servizi di informazione;
- agli ospiti invitati da Aimpes Servizi.

Nessuno potrà sostare all’interno dei padiglioni dopo l’orario di chiusura, salvo particolari autorizzazioni concesse da Aimpes Servizi, e sarà vietato l’ingresso dei minori di anni dodici non autorizzati e di animali di qualsiasi specie.

ART. 26 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI STAND

All’atto dell’occupazione dello stand l’Espositore dovrà segnalare al **Customer Service - Assistenza Tecnica Espositori**, eventuali difetti e carenze rilevate.

Al termine della manifestazione lo stand o l’area nuda dovranno essere riconsegnati allo stato originale ed eventuali danni verranno addebitati all’Espositore, al costo richiesto da Fiera Milano S.p.A.

Alla chiusura della manifestazione Mipel l'Espositore sarà responsabile dei materiali di allestimento ed esposizione del proprio stand: lo sgombero degli stand, da completarsi entro i termini regolati da circolare ed ai sensi dell'art.1.3 del Regolamento Tecnico (smontaggio posteggi e riconsegna aree), non potrà avere inizio prima delle **ore 16.30** dell'ultima giornata di esposizione, a pena di irrogazione di una sanzione pari a € **1.600,00**.

L'uscita dai padiglioni dei materiali e dei prodotti sarà consentita solo dopo che l'Espositore avrà regolato ogni pendenza con Aimpes Servizi, Fiera Milano S.p.a. e le imprese incaricate dagli stessi di effettuare forniture e/o servizi agli Espositori.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati personali forniti in relazione ed in funzione dell'esecuzione del rapporto contrattuale dell'espositore con Aimpes Servizi s.r.l. saranno trattati da Aimpes Servizi s.r.l., con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta n. 3, già proprietaria o utilizzatrice del marchio "Mipel" ed organizzatrice e promotrice dell'evento fieristico denominato "Mipel – the Bagshow", che assume il ruolo di Titolare del trattamento e che opera in conformità alle disposizioni normative vigenti e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con trattamento, per finalità determinate esplicite e legittime, di dati che saranno esatti ed aggiornati, conservati in modo sicuro e per un tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità prevista, secondo quanto previsto dall'art. 4 Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs 196/2003 così come modificato da D.lgs 101/2018. Per l'informativa completa su termini e modi di trattamento, tipologia di dati trattati, base giuridica, tempi di conservazione e quant'altro espressamente previsto dall'art. 13 Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs 196/2003 si rinvia all'all.1 della domanda di partecipazione all'evento "Mipel – the Bags Show". L'informativa completa, nonché le eventuali modificazioni ed integrazioni della stessa che Aimpes Servizi s.r.l. si riserva di effettuare anche in relazione ad eventuali modifiche normative, sono disponibili anche sul sito www.mipel.com (<https://mipel.com/>).

Si informa altresì che Fiera Milano S.p.A con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno n. 1, in collaborazione con i suoi partner istituzionali, nel trattare i dati dell'espositore e i dati dal medesimo comunque forniti potrà assumere il ruolo di Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento, a seconda dello specifico servizio erogato (per il dettaglio si rinvia al sito istituzionale di Fiera Milano <http://www.fieramilano.it/il-sistema-fiera>). Si precisa, in ogni caso, che Aimpes Servizi s.r.l. e Fiera Milano S.p.A. , quando ricoprono entrambe il ruolo di di Titolari del trattamento, operano **comunque in totale e reciproca autonomia in relazione ai distinti trattamenti collegati agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di propria ed esclusiva competenza**, assumendo entrambe le relative responsabilità limitatamente al trattamento da ciascuna posto in essere.

ART.27 BIS TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI COLORO CHE ACCEDERANNO ALLO STAND DELL'ESPOSITORE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MIPEL – THE BAG SHOW" CONSEGNANDO I PROPRI BIGLIETTI DA VISITA (O

RILASCIANDO I PROPRI DATI E/O RECAPITI)

Con la sottoscrizione ed accettazione di questo regolamento, l'Espositore si impegna a far sì che, laddove dovesse verificarsi la situazione in cui in oggetto – da considerarsi come consenso al trattamento dei soli recapiti e dati personali contenuti nel biglietto da visita (cartaceo o elettronico) o rilasciati con la compilazione di moduli e formulari, secondo quanto espressamente previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs 196/2003 (come modificato dal D.lgs 101/2018) e in conformità al parere espresso in merito dal gruppo WP Art. 29 – tratterà i dati personali forniti solo per il tempo strettamente necessario all'adempimento di quanto richiesto dall'interessato e comunque per le sole finalità di gestione, organizzazione, conservazione, utilizzo, consultazione, comunicazione ai membri della propria realtà aziendale e/o del gruppo nonché dei contitolari e dei responsabili nominati con apposito contratto, rilascio di tessere od inviti per consentire l'accesso agli eventi organizzati e/o sponsorizzati organizzati dall'Espositore o direttamente, da Assopellettieri o da Aimpes Servizi s.r.l. (purchè, se trattasi di evento Assopellettieri o Aimpes Servizi, l'Espositore sia stato a ciò autorizzato), corretta gestione dei servizi collegati alla registrazione e partecipazione alla manifestazione, adempimento di oneri e prescrizioni amministrativi e normativi strettamente connessi all'accesso all'evento fieristico "Mipel – the Bag Show", comunicazione di alcune e sporadiche iniziative legate all'attività espletata in fiera tramite attività di soft spam, elaborazione, modificazione, cancellazione su espressa richiesta e comunque per esercizio di tutti i diritti meglio individuati al capo III del Reg. UE 679/2016 e, segnatamente, del diritto di accesso ai dati personali (art. 15), del diritto di rettifica (art. 16), del diritto di cancellazione o diritto all'oblio (art. 17), del diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), del diritto di revocare il consenso ove il trattamento sia fondato sul consenso (art. 13, comma 2, lett.c), del diritto alla portabilità dei dati (art. 20), del diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 13, comma 2, lett.d) e, **del diritto di opporsi al trattamento** (art. 21). I dati acquisiti nei termini e nei modi appena indicati potranno essere conservati per al massimo 12 mesi.

Rispetto ai trattamenti connessi con le finalità suddette, l'Espositore assumerà la qualifica di Titolare del trattamento; i terzi interessati verranno opportunamente informati di quanto sopra e in particolare del fatto che, consegnando il proprio biglietto da visita e/o comunicando i propri recapiti, presteranno il loro consenso al trattamento di cui sopra tramite azione positiva inequivocabile, a norma dell'art. 4 comma 11 Reg. 2016/679; ogni altro trattamento effettuato (anche mediante processi decisionali in tutto in parte automatizzati, ivi compresa la profilazione) per finalità ulteriori e/o che richiede il conferimento di ulteriori dati, anche particolari, e/o che prevede il trasferimento dei dati fuori dal territorio dell'Unione Europea e/o la diffusione e/o la cessione dei dati a terzi, comunque effettuato dall'Espositore in via autonoma ed esclusiva (assumendone questo tutte le relative responsabilità) dovrà essere espressamente comunicato all'interessato mediante idonea ed ulteriore informativa, con eventuale acquisizione del consenso, anche esplicito, ove necessario.

ART. 27 TER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI RELATIVE A SOGGETTI

INTERNI ALLA STRUTTURA DELL'ESPOSITORE E/O A QUESTO LEGATI DA ULTERIORI E DIVERSI RAPPORTI

Quanto alle immagini dei soggetti che operano all'interno della struttura dell'Espositore (dipendenti, collaboratori o altro) e/o alle immagini di terzi ad esso legati in ragione di ulteriori e diversi rapporti (es: modelli per servizi pubblicitari), sarà cura dell'Espositore garantire l'uso legittimo dell'immagine e dei dati, esonerando Aimpes Servizi s.r.l. e Fiera Milano S.p.A. da qualsivoglia responsabilità connessa alla pubblicazione/publicizzazione di dette immagini e/o di altri dati presso lo stand e/o nei cataloghi, nel sito Mipel o nella app nelle sezioni dedicate all'azienda. L'Espositore si impegna, con la sottoscrizione ed accettazione di questo regolamento, a fornire ad Aimpes Servizi s.r.l. e a Fiera Milano S.p.A., a richiesta di questi ultimi o laddove dovessero pervenire ai Titolari richieste inerenti il trattamento dei dati, a fornire prova a) della informativa sul trattamento, ove la finalità di promozione/publicizzazione anche mediante comunicazione e/o trasmissione dei dati e delle immagini per finalità promozionali nell'ambito dell'evento espositivo dovrà essere espressamente prevista, b) della acquisizione del consenso o dell'esistenza di altra e diversa base giuridica per il trattamento dei dati personali, base giuridica che dovrà essere indicata espressamente. L'Espositore si impegna altresì a collaborare attivamente e con solerzia con Aimpes Servizi s.r.l. e Fiera Milano S.p.A. nel caso in cui dovessero pervenire richieste di chiarimenti e/o di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Per eventuali riprese e/o acquisizione di immagini effettuate direttamente da Aimpes Servizi s.r.l. anche in modalità c.d. panoramica, sarà cura della medesima fornire idonee informative nelle aree di accesso della manifestazione; specifiche informazioni, con acquisizione, se del caso, del relativo consenso, saranno rese anche laddove le riprese e le immagini che si intende acquisire interessino uno o più soggetti specifici.

ART. 28 - FORZA MAGGIORE

In virtù di specifiche esigenze di Fiera Milano S.p.A., Aimpes Servizi si riserva l'insindacabile diritto di modificare la durata, le date e gli orari della manifestazione Mipel, con il solo obbligo di avvisare gli Espositori delle variazioni e senza che competa loro alcuna indennità in merito.

L'eventuale cancellazione della manifestazione Mipel o di "Mipel – Hall SPAZIO" per cause di forza maggiore (in quest'ultimo caso compreso, a titolo esemplificativo, il mancato raggiungimento della superficie minima richiesta per l'apertura del Padiglione o comunque per motivi indipendenti dalla volontà di Aimpes Servizi non darà titolo agli Espositori per richiedere il risarcimento di qualsivoglia danno ad Aimpes Servizi e/o a Fiera Milano S.p.A.

In tale ipotesi, Aimpes Servizi, adempite le obbligazioni assunte per l'organizzazione dell'edizione poi soppressa, ripartirà la somma residua fra gli Espositori in proporzione all'entità dei pagamenti da loro effettuati.

Qualora la manifestazione Mipel o "Mipel – Hall SPAZIO" fossero, invece, sospese per cause di forza maggiore intervenute dopo la data di apertura, nessun rimborso risulterà dovuto agli Espositori che dovranno comunque corrispondere l'intero importo contrattualmente dovuto.

ART. 29 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Espositore manleva Aimpes Servizi e Fiera Milano S.p.A. dagli eventuali danni da esso e/o da terzi subiti all'interno dello stand assegnatogli per qualsiasi causa e ragione.

ART. 30 - RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta ad Aimpes Servizi, che risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi. Se il reclamo risulta rivolto nei confronti di altro espositore, Aimpes Servizi si pronuncerà sentite entrambe le parti.

ART. 31 - LEGGE REGOLATRICE / FORO COMPETENTE

Il presente regolamento ed il rapporto contrattuale cui si riferisce sono regolati dal diritto italiano. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo o concorrente.

§- §- §

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO "MIPEL 116" – (parte riservata agli espositori che abbiano opzionato gli stand preallestiti completi di superficie inferiori a 16 mq, Padiglione 10)

Art. 10 A - Corrispettivi per la partecipazione

10.1 - Ciascun Espositore la cui Domanda di Ammissione risulti approvata da Aimpes Servizi, dovrà corrispondere quanto segue (oltre ad Iva di legge se dovuta vedi art. 7.1 del Regolamento Generale):

a) 1° VERSAMENTO a titolo di conferma di partecipazione entro il 20 aprile 2019 - € 1.000 + Iva se dovuta.

b) saldo, quota residua del corrispettivo da versare entro e non oltre il **31 agosto 2019**.

10.2 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE (l'importo include la dichiarazione di brand propri e di licenza, variazione insegna)

- Tassa di iscrizione: € 850,00 (+Iva) solo per gli stand di 12 mq

- € **2,800,00** (+ Iva se dovuta) – per gli stand di **8 mq** (preallestito completo **tipo C**) - tassa d'iscrizione inclusa

- € **3.600,00** (+ Iva se dovuta) – per gli stand di **12 mq** (preallestito completo **tipo D**) - tassa d'iscrizione inclusa

- € **3.800,00** (+Iva se dovuta) – per gli stand di **9 mq** del settore "Scenario" (preallestito completo **tipo E**)

Art. 14 bis - Assegnazione degli Stand

L'assegnazione degli stand nonché la scelta della loro ubicazione e dimensione **competete insindacabilmente al comitato tecnico di Aimpes Servizi**, sulla base della ripartizione tematica e non merceologica dei padiglioni, del profilo dell'azienda (qualità e stile del prodotto), del posizionamento del brand nei mercati.

Per ragioni tecniche o esigenze organizzative, Aimpes Servizi manterrà il diritto di variare in qualsiasi momento l'assegnazione, la determinazione dell'ubicazione e della dimensione degli stand. Gli Espositori che ne faranno richiesta potranno occupare più di uno spazio espositivo.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, gli stand dovranno essere utilizzati dagli Espositori soltanto per l'esposizione dei loro prodotti, con modalità di presentazione adeguate allo spazio

espositivo assegnato e rappresentative della propria produzione.

Art. 15 bis - Allestimento degli Stand

Aimpes Servizi, a propria cura e a proprie spese, provvederà all'allestimento completo dello spazio espositivo (pareti, arredi, luci e insegne). È vietato manomettere o modificare le strutture; per quanto riguarda invece gli arredi è possibile, solo dopo aver richiesto il consenso alla Segreteria organizzativa.

Al fine di migliorare l'immagine complessiva della manifestazione, viene richiesto obbligatoriamente all'espositore di presentare al comitato tecnico, per le opportune valutazioni tecnico/estetiche, il progetto del proprio stand almeno **30 giorni** prima dell'apertura della manifestazione.

È riservato ad Aimpes Servizi il diritto di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastino con il Regolamento tecnico o - a suo insindacabile giudizio - con l'immagine del MIPEL, nonché di addebitare una penale di € **1.100,00** nel caso di inosservanza di tali norme verificate in fiera.

§ - § - §

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO "MIPEL 116" – (parte riservata agli espositori che abbiano opzionato gli stand presso il settore denominato "MIPEL – Hall SPAZIO") – Padiglione 8 o 12

Art. 10 A - Corrispettivi per la partecipazione

10.1 Ciascun Espositore la cui Domanda di Ammissione risulti approvata da Aimpes Servizi, dovrà corrispondere quanto segue (oltre ad Iva di legge se dovuta vedi art. 7.1 del Regolamento Generale):

a) **1° versamento da eseguire a titolo di conferma di partecipazione ENTRO il 20 aprile 2019**

- Tassa di iscrizione € 500,00 (+Iva se dovuta) + anticipo pari al 30% (trenta per cento) calcolato sull'area espositiva assegnata

b) saldo, pari al residuo del 70% (settanta per cento) dell'area espositiva assegnata entro e non oltre il 31 agosto 2019.

10. 2 TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

- Tassa di iscrizione:- € 500,00 (+Iva se dovuta). L'importo include la dichiarazione di brand propri e di licenza, i relativi loghi, variazioni insegna.

€ 280,00 al mq (+ IVA se dovuta) – Tariffa per area nuda; € 320,00 al mq. (+ IVA se dovuta) – Tariffa applicata per il noleggio di area preallestita completa (12 mq o multipli); per la chiusura del frontale con vetrina e/o con teli è previsto un costo a forfait da preventivare.

Art. 14 bis - Assegnazione degli Stand

L'assegnazione degli stand nonché la scelta della loro ubicazione e dimensione **competete insindacabilmente al comitato tecnico di Aimpes Servizi**, sulla base della ripartizione tematica e non merceologica dei padiglioni, del profilo dell'azienda (qualità e stile del prodotto), del posizionamento del brand nei mercati.

Per ragioni tecniche o esigenze organizzative, Aimpes Servizi manterrà il diritto di variare in qualsiasi momento l'assegnazione, la determinazione dell'ubicazione e della dimensione degli stand. Gli Espositori che ne faranno richiesta potranno occupare più di uno spazio espositivo.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, gli stand dovranno essere

utilizzati dagli Espositori soltanto per l'esposizione dei loro prodotti, con modalità di presentazione adeguate allo spazio espositivo assegnato e rappresentative della propria produzione.

Art. 15 bis - Allestimento degli Stand

Aimpes Servizi, a propria cura e a proprie spese, provvederà all'allestimento completo dello spazio espositivo (pareti, arredi, moquette, luci e insegne). È vietato manomettere o modificare le strutture; per quanto riguarda invece gli arredi optional, è possibile attraverso Aimpes Servizi richiedere una fornitura aggiuntiva non compresa nel canone di partecipazione. Gli eventuali arredi aggiuntivi saranno riepilogati nell'estratto conto finale consegnato al posteggio ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro la fine della manifestazione.

Al fine di migliorare l'immagine complessiva della manifestazione, viene richiesto obbligatoriamente all'espositore di presentare al comitato tecnico, per le opportune valutazioni tecnico/estetiche, il progetto del proprio stand almeno **30 giorni** prima dell'apertura della manifestazione.

È riservato ad Aimpes Servizi il diritto di far modificare gli allestimenti degli stand, qualora essi contrastino con il Regolamento tecnico o - a suo insindacabile giudizio - con l'immagine del MIPEL, nonché di addebitare una penale di € **1.100,00** nel caso di inosservanza di tali norme verificate in fiera.